

Codice DB0710

D.D. 1 marzo 2012, n. 145

**Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa per anni 10 a terzi, di porzioni di mq. 117.930 dei terreni comunali di uso civico siti in loc. Creuss e distinti al NCT - Fg. 45-mapp. 1/p, 9/p, 12/p, 26/p e Fg. 3-mapp. 42/p, per ampliamento discarica inerti e spostamento strada. Autorizzazione.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 117.930 di terreni comunali gravati da uso civico per darle in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire nelle sunnominate aree site in località Creuss, l'ampliamento dell'attuale discarica di materiali inerti, per mq. 111.680 e la costruzione di una nuova strada, per mq. 6.250, in variante a quella attuale che verrà occupata dalla nuova discarica. Le aree che saranno interessate dal mutamento d'uso in argomento sono ripartite come segue:

#### **AMPLIAMENTO DISCARICA**

Fg. 45-mapp. 1, per mq. 75.025, mapp. 9, per mq. 350, mapp. 12, per mq. 35.930 e Fg. 3-mapp. 42, per mq. 375, per complessivi mq. 111.680,

#### **COSTRUZIONE NUOVA STRADA**

Fg. 45-mapp. 1, per mq. 3.750, mapp.9, per mq. 100, mapp. 12, per mq. 1.650, mapp. 26, per mq. 750, per complessivi mq. 6.250;

che il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con i privati Concessionari relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che i Concessionari non potranno operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto delle aree in argomento e che, in difetto, le concessioni eventualmente rilasciate dal Comune, dovranno essere revocate;

di dare atto che:

le porzioni di complessivi mq. 117.930 dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005 e con la L.R. n. 29/09, inoltre, al termine o al decadere delle concessioni, salvo rinnovo delle stesse, dovranno essere restituite al Comune

ripristinate, per i danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei privati Concessionari, ognuno per quanto di propria competenza, fatta salva la nuova viabilità di variante, che dovrà essere lasciata al Comune in buono stato d'uso;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato dal precitato elaborato tecnico nonché determinato, in aggiunta, dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte, così come analiticamente specificato in premessa e, più precisamente:

- mancati frutti teorici annui (le aree interessate, per le loro caratteristiche morfologiche, sono di fatto improduttive), per il non esercizio dell'uso civico originario, € 944,00,
- canoni annui fissi, che percepirà il Comune in relazione all'esercizio delle cave che sono e che saranno interessate al co-uso della nuova discarica, € 1.314,68/anno a cava da moltiplicarsi per 60 cave stimate e quindi complessivi € 78.880,80/anno dovuti indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto,
- canoni variabili annui, in funzione del materiale estratto commercialmente valido (blocchi da spacco 90%/segazione 10%), stimato in ql. 15.000/anno per cava, pari a € 7.564,50/anno a cava che, per le sunnominate 60 cave, ammontano a complessivi € 453.870,00/anno. Resta dovuto inoltre quanto disposto a seguito dell'applicazione dell'articolo 2 della L.R. 9/2007. Detti ulteriori canoni devono essere utilizzati ai sensi dei commi 4 e 5 del precitato art. 2,

costruzione della nuova strada (mq. 6.250), in variante a quella attuale che verrà occupata dalla nuova discarica, a spese delle ditte concessionarie di cava che provvederanno pure alle spese di manutenzione fino a quando utilizzeranno tale viabilità (successivamente la manutenzione sarà a carico del Comune) che verrà anche usata dalla collettività locale,

canone annuo fisso complessivo, per l'uso della nuova area di complessivi mq. 111.680 da adibire ad ampliamento discarica, € 58.073,60, da ripartire a cura del Comune tra le ditte concessionarie in proporzione all'area di discarica utilizzata da ognuna,

canone annuo fisso complessivo ridotto (nella misura del 50% in virtù della totale manutenzione a carico delle ditte e del co-uso della nuova viabilità con la collettività locale), per l'uso dell'area di complessivi mq. 6.250 da adibirsi a nuova viabilità, € 1.625,00, parimenti da ripartire a cura del Comune tra le ditte concessionarie in proporzione all'area di discarica utilizzata da ognuna,

eventuali conguagli potranno essere effettuati, solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionari) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

tutti i canoni dovuti devono essere annualmente adeguati in misura non inferiore alle variazioni dell'indice ISTAT, salvo pagamento anticipato "UNA TANTUM" al rilascio della concessione;

il Comune di BAGNOLO PIEMONTE (CN) dovrà utilizzare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente in costruzione di opere permanenti di interesse generale

della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei privati Concessionari.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Marco Piletta